CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI:
OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ

FONDAZIONE
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Sede:
Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma
Tel. 06.85.35.47.39
info@fondazionecni.it
fondazionecni.it
mying.it

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Marco Ghionna	Presidente
Ing. Angiolo Albani	
Ing. Lorenzo Conversano	
Ing. Lorenzo Corda	
Ing. Gianluca Fagotti	
Ing. Guido Monteforte Specchi	
Ing. Raffaele Tarateta	
Ing. Antonio Zanardi	
Ing. Giuseppe Maria Margiotta	Consigliere referente CNI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Presidenza e Segreteria:
Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma
Tel. 06.6976701
cni.it

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Angelo Domenico Perrini	Presidente
Ing. Carla Cappiello	Vice Presidente Vicario
Ing. Remo Giulio Vaudano	Vice Presidente
Ing. Elio Masciovecchio	Vice Presidente
Ing. Giuseppe Maria Margiotta	Consigliere Segretario
Ing. Irene Sassetti	Consigliere Tesoriere
Ing. Sandro Catta	
Ing. Ippolita Chiarolini	
Ing. Domenico Condelli	
Ing. Edoardo Cosenza	
Ing. Felice Antonio Monaco	
Ing. Tiziana Petrillo	
Ing. Alberto Romagnoli	
Ing. Deborah Savio	
Ing. Luca Scappini	

Sommario

1. Premessa e sintesi 5

1.1. Le funzioni delle STP 5
1.2. Obiettivi dello studio 7
1.3. Perché esercitare la professione attraverso una società tra professionisti 8

2. Quadro normativo di riferimento 10

2.1. Normativa primaria sulle Società tra Professionisti 11
2.2. Disciplina del Registro delle Imprese 13
2.3. Iscrizione alla sezione speciale dell'albo professionale 14
2.4. Obblighi di aggiornamento e comunicazione 15
2.5. Responsabilità professionale e copertura assicurativa 15
2.6. Composizione della compagine sociale 18
2.7. Società tra professionisti, appalti pubblici e società di ingegneria 20
2.8. Tutela dei dati personali e privacy 22
2.9. Inquadramento fiscale delle Società tra Professionisti 24
2.10. Questioni irrisolte 27

3. Tavole sinottiche di raffronto tra le diverse forme possibili di esercizio della professione ..28

3.1. Società tra professionisti vs forma individuale 28
3.2. Società tra professionisti vs società di ingegneria 29
3.3. Società tra professionisti vs associazioni tra professionisti 30

4. Profili fiscali comparati – Analisi operativa 32

4.1. Regime di tassazione delle STP 32

4.1.1. Tassazione del reddito STP: IRES/IRAP 32

4.1.2. Tassazione degli utili distribuiti 33

4.2. Trattamento fiscale dei compensi ai soci 34

4.2.1. Compensi da lavoro autonomo 34

4.2.2. Compensi all'amministratore 37

4.3. Confronto con altre forme di esercizio della professione 37

4.3.1. Confronto con professionista singolo 37

4.3.2. Confronto con associazione professionale 38

4.4. La fattispecie del socio professionista forfettario e della sua partecipazione ad una STP costituita nella forma di società a responsabilità limitata 39

4.4.1. Inquadramento normativo 39

4.4.2. Il requisito del controllo 41

4.4.3. Il requisito dell'attività rinconducibile e dello stesso codice ATECO 41

4.4.4 Momento temporale di verifica delle cause ostative 43

5. Previdenza e casse rofessionali 43

5.1. Il Regolamento Generale Società (RGS) di INARCASSA 44

5.1.1. Genesi e ambito di applicazione 44

5.1.2. Obblighi di registrazione 45

5.1.3. Obblighi dichiarativi annuali 45

5.2. Contributi INARCASSA per le STP 46

5.2.1. Il contributo integrativo societario 46

5.2.2. Il contributo soggettivo del socio-professionista 47

5.2.3. Deducibilità del contributo integrativo 48

5.3. Il rapporto tra STP e Gestione Separata INPS 49

5.3.1. Ambito di applicazione 49

5.3.2. Il rischio di doppia contribuzione 49

5.4. Vigilanza, sanzioni e ravvedimento operoso 50

5.4.1. Poteri di vigilanza di INARCASSA 50

5.4.2. Sanzioni 51

5.4.3. Ravvedimento operoso e accertamento con adesione 51

5.5. Scenari di ottimizzazione contributiva legittima 51

5.5.1. Distribuzione degli utili vs compensi professionali 52

5.5.2. Contenimento del compenso da amministratore 52

5.5.3. Verifica del profilo previdenziale complessivo 52

6. Governance e rapporti tra soci 54

6.1. Ruolo del socio tecnico-operativo 54
6.2. Socio 'commerciale' o strategico: ammissibilità e limiti 55
6.3. Remunerazione dei soci 56

6.3.1. Distribuzione utili 56

6.3.2. Compensi professionali 57

6.3.3. Patti parasociali 57

6.4. Meccanismi di ingresso/uscita soci 58

7. STP e mercato 59

7.1. Spendibilità verso la Pubblica Amministrazione 60

7.1.1. Il quadro normativo: art. 66 D.Lgs. 36/2023 60

7.1.2. Requisiti di qualificazione 60

7.1.3. La regola dei cinque anni dalla costituzione 61

7.1.4. Criticità applicative 62

7.2. Spendibilità verso grandi committenti privati 63

7.2.1. Il mercato privato e le sue specificità 63

7.2.2. Vantaggi della STP nel mercato privato 63

7.2.3. Relazioni con il sistema bancario e finanziario 64

7.3. Pro e contro nelle gare 65

7.3.1. Vantaggi competitivi nelle gare pubbliche 65

7.3.2. Svantaggi e criticità nelle gare pubbliche 66

7.4. Percezione di solidità vs professionista singolo 67

7.4.1. La dimensione reputazionale 67

7.4.2. Elementi di solidità percepita 68

7.4.3. Limiti della percezione di solidità 69

Conclusioni 71

Il presente studio è stato redatto da Luca Di Maio. Hanno coordinato i lavori di analisi Raffaele Tarateta e Antonio Zanardi, componenti del Consiglio del Centro Studi CNI. Hanno partecipato alle attività di coordinamento ed alla revisione del documento finale Massimiliano Pittau, Direttore generale della Fondazione CNI e Francesco Estrafallaces, del Centro Studi CNI.

1. Premessa e sintesi

1.1. Le funzioni delle STP

La Legge di Stabilità 2012 (L. 12.11.2011, n. 183), con l'art. 10 commi 3-11 ha introdotto la possibilità di costituire società per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel nostro sistema ordinistico ovvero le Società tra Professionisti (STP). Con l'art. 10 commi 3-11 della legge 183/2011 e con il decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n.34 contenente il regolamento attuativo, il legislatore ha voluto bilanciare due istanze potenzialmente antitetiche.

La prima istanza era quella di creare una forma aggregativa per l'esercizio della professione che, superando la nozione dello studio associato, fosse in grado di confrontarsi con i cambiamenti e le nuove sfide nell'esercizio della professione. Le società tra professionisti, rispetto all'esercizio della professione in forma singola o in forma associata, offrono la possibilità di una maggiore crescita dimensionale e maggiori investimenti grazie alla facoltà, prevista nella norma primaria e nel decreto attuativo, di includere nella compagine sociale, anche soci non professionisti con l'apporto sia di capitale che di prestazioni tecniche di supporto all'attività professionale.

La norma istitutiva, inoltre, ha previsto la possibilità di creare società multidisciplinari, ovvero società in grado di offrire una pluralità di servizi appartenenti a diverse discipline grazie alla partecipazione, all'interno della società, di professionisti appartenenti a diversi albi professionali. Questa multidisciplinarietà aumenta l'offerta di servizi integrati e comporta un miglioramento della competitività sui mercati esteri dei servizi professio-

nali.

La seconda istanza dell'articolo 10 della legge 183/2011 era quella di non "spersonalizzare" la prestazione professionale, che rimane definita nell'ambito della prestazione d'opera di cui all'articolo 2232 del Codice civile.

Al fine di garantire che le prestazioni professionali siano svolte dal singolo professionista, e nel rispetto dei principi deontologici, le norme istitutive hanno previsto l'obbligo di inserire negli statuti sociali specifiche pattuizioni, tra cui alcune indicazioni di dettaglio per la definizione della maggioranza nelle decisioni societarie oppure procedure per l'individuazione del professionista incaricato.

È importante evidenziare come la società tra professionisti non introduce un nuovo modello societario, ma la forma della società tra professionisti si innesta sui modelli societari già esistenti, definendo alcuni degli elementi costitutivi all›interno degli atti costitutivi e degli statuti.

Nonostante le prescrizioni dettagliate nella legge istitutiva e nel regolamento attuativo, sin dal momento della loro emanazione sono emerse criticità applicative e dubbi interpretativi.

Le problematiche hanno riguardato diversi aspetti, tra cui la disciplina fiscale applicabile alle società tra professionisti, gli obblighi di natura previdenziale e gli elementi di governance, creando un clima di incertezza, che ha minato lo sviluppo di questa forma societaria.

Dalla loro introduzione, il numero delle società costituite risulta essere

pari a 3.985 (fonte Infocamere 2025) di cui 956 per la professione dell'ingegnere (fonte Inarcassa 2024).

SOCIETÀ DI INGEGNERIA, 2015 - 2024 (DISAGGREGAZIONE PER TIPOLOGIA DI SOCIETÀ)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTALE SOCIETA' DI INGEGNERIA	**6.254**	**6.421**	**6.651**	**7.188**	**7.632**	**8.713**	**9.608**	**10.353**	**10.962**	**11.527**
VARIAZIONE %	-0,7%	+2,7%	+3,6%	+8,1%	+6,2	+14,2	+10,3	+7,8%	+5,9%	+5,2%
S.p.A.	*218*	*212*	*202*	*209*	*216*	*239*	*246*	*245*	*264*	*277*
S.r.l.	*5.854*	*6.017*	*6.248*	*6.773*	*7.206*	*8.241*	*9.129*	*9.869*	*10.452*	*11.011*
CONSORZI E COOPERATIVE	*182*	*192*	*201*	*206*	*210*	*233*	*233*	*239*	*246*	*239*
SOCIETA' DI PROFESSIONISTI	**327**	**329**	**527**	**514**	**509**	**474**	**389**	**363**	**347**	**325**
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	**79**	**97**	**186**	**279**	**322**	**384**	**521**	**699**	**837**	**956**

Il livello di incertezza interpretativa ha trovato, nel corso degli ultimi anni, alcune soluzioni in interventi normativi, regolamenti e prassi che hanno ridotto il numero dei dubbi interpretativi. I rimanenti punti insoluti, come vedremo nel corso di questa trattazione, limitano lo sviluppo delle società tra professionisti soprattutto nel campo della professione dell'ingegneria e dell'architettura dove è presente una diversa forma societaria, la società di ingegneria, che garantisce l'esercizio di molte delle attività professionali con un quadro normativo più definito e, soprattutto, meno complesso.

1.2. Obiettivi dello studio

Dall'introduzione del decreto attuativo 34/2013 molti chiarimenti sono stati forniti volti a risolvere i dubbi interpretativi sulle diverse norme applicabili alle società tra professionisti.

È da evidenziare come la natura di questi contributi sia originata spesso da regolamenti, documenti di prassi o pronunce giudiziarie, mentre più raramente gli stessi hanno assunto la forma di fonti legislative di grado primario. Di conseguenza, sebbene stratificati nel corso degli anni, su molti ambiti applicativi rimangono livelli di incertezza che sarebbe auspicabile

risolvere attraverso l›adizione di norme specifiche.

L'obiettivo di questa pubblicazione è di fornire un quadro organico della disciplina applicabile alle società tra professionisti, evidenziando le criticità iniziali, le soluzioni ad oggi esistenti ed i punti ancora irrisolti.

La trattazione, più che un mero esercizio teorico, vuole essere uno strumento utile di approfondimento rivolto agli ingegneri.

Le analisi, le informazioni riportate sui singoli punti, così come le schede di raffronto con le altre modalità di esercizio della professione, hanno come finalità quella di contribuire a far comprendere il funzionamento delle società tra professionisti e supportare le scelte dei singoli professionisti.

Oltre ad effettuare una comparazione tra le diverse forme giuridiche per l'esercizio della professione, la trattazione individua elementi per i quali risulta auspicabile un intervento normativo chiarificatore nonché proposte di miglioramento per lo sviluppo di questa forma societaria.

1.3. Perché esercitare la professione attraverso una società tra professionisti

Come accennato, un obiettivo del presente documento è di evidenziare le principali differenze tra le società tra professionisti e le altre forme aggregate di esercizio della professione dell'ingegnere al fine di comprendere quali sono i tratti distintivi.

Senza voler anticipare le conclusioni della trattazione, gli elementi che potrebbero far propendere per l'adozione delle società tra professionisti

rispetto alle altre forme aggregative sono molteplici e riguardano aspetti sia qualitativi che quantitativi.

Dal punto di vista qualitativo, il primo elemento risiede nella possibilità per i professionisti di offrire, attraverso una forma giuridica societaria, una gamma di servizi professionali più ampia rispetto alle altre forme aggregative, sia a livello di singola disciplina che a livello multidisciplinare.

Il secondo elemento, di natura ontologica, è quello di rimarcare la centralità della professione e del professionista che la esercita. Questa centralità viene ben evidenziata all'interno di una società tra professionista mentre risulta più attenuata nelle società di ingegneria.

Come si avrà modo di comprendere nel seguito della trattazione, gli assetti proprietari e decisionali nelle società tra professionisti, la centralità nell'esecuzione dei lavori, il rispetto del codice deontologico ed il controllo da parte degli Ordini territoriali, individuano nei professionisti il fulcro della società tra professionisti facendone emergere i caratteri distintivi e valorizzando pienamente la professione dell'ingegnere.

Dal punto di vista quantitativo ed economico-fiscale, l'adozione della forma STP può comportare significativi vantaggi in termini di:

- Ottimizzazione fiscale: attraverso la combinazione tra imposizione a livello societario (IRES) ed imposizione sul reddito personale, con possibilità di pianificazione della distribuzione degli utili;
- Gestione contributiva: con scenari differenziati a seconda della tipologia di compensi erogati ai soci;

- Deducibilità dei costi: con maggiori possibilità rispetto all'esercizio individuale per quanto riguarda spese commerciali, di rappresentanza e strutturali;
- Accesso al credito: maggiore solidità percepita dagli istituti bancari;
- Competitività nelle gare: migliore posizionamento rispetto a professionisti singoli in termini di requisiti dimensionali e organizzativi.

2. Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo delle Società tra Professionisti (STP) si caratterizza per una stratificazione complessa di fonti normative di diverso livello, che si sono succedute nel tempo con l'obiettivo di disciplinare una forma di esercizio della professione innovativa rispetto alla tradizione ordinamentale italiana.

L'introduzione delle STP nell'ordinamento italiano rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato con la liberalizzazione delle professioni e proseguito con l'esigenza di creare forme aggregative più strutturate rispetto alle associazioni professionali, capaci di competere sui mercati nazionali e internazionali.

Il sistema normativo applicabile alle STP si articola su più livelli: normativa primaria (leggi ordinarie dello Stato), normativa secondaria (decreti ministeriali e regolamenti attuativi), normativa civilistica (Codice Civile per la disciplina delle forme societarie), normativa fiscale (disposizioni tributarie specifiche), normativa previdenziale (obblighi contributivi ver-

so casse professionali e INPS), normativa settoriale (appalti pubblici, privacy, antiriciclaggio) e fonti deontologiche (codici deontologici degli ordini professionali).

Questa complessità normativa ha generato, nel corso degli anni, incertezze interpretative e difficoltà applicative che hanno in parte limitato la diffusione di questa forma societaria.

2.1. Normativa primaria sulle Società tra Professionisti

Il quadro normativo delle Società tra Professionisti si fonda su un sistema articolato di fonti normative che ne disciplinano la costituzione, il funzionamento e gli obblighi.

Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Art. 10, commi 3-11

La norma istitutiva delle STP è contenuta nell'articolo 10, commi da 3 a 11, della Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), che ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la possibilità di costituire società per l'esercizio di attività professionali regolamentate. La legge ha fissato i principi fondamentali: le forme societarie ammesse, la composizione della compagine sociale, l'oggetto sociale esclusivo, la denominazione obbligatoria e il regime di responsabilità professionale.

Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34

Il regolamento attuativo, adottato dal Ministero della Giustizia, ha dettagliato le modalità di iscrizione delle STP negli albi, registri e ruoli tenuti dagli Ordini professionali, definendo i requisiti minimi degli statuti e le procedure di controllo da parte degli Ordini. Il decreto ha chiarito altresì le

condizioni per l'esercizio dell'attività multidisciplinare e le modalità di tenuta dell'elenco delle STP iscritte.

Decreto Legislativo del 13 dicembre 2024, n. 192

L'articolo 5 del D. Lgs 192/2024 ha introdotto, nell'ambito della revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, l'articolo 177bis nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevedendo la neutralità fiscale in caso di conferimenti di studi professionali all'interno di una società tra professionisti. Il conferimento dello studio professionale, quindi l'insieme dei beni materiali ed immateriali inclusa la clientela nonché delle passività, non costituisce la realizzazione di una plusvalenza o di una minusvalenza in capo al professionista.

Legge 18 dicembre 2025, n. 190 - Chiarimenti sulla composizione della compagine

Un importante intervento chiarificatore è stato apportato dalla Legge 190/2025, che al comma 24 ha risolto una delle questioni interpretative di maggiore rilevanza pratica rimasta irrisolta sin dall'introduzione delle STP, ovvero se la maggioranza qualificata dei soci professionisti dovesse essere verificata sia numericamente (per teste) che per quote di capitale, oppure se le due condizioni fossero tra loro alternative.

La norma ha stabilito che **il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci**, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. La norma ha altresì precisato che a tal fine non hanno alcun rilievo i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette,

e ha stabilito che il venir meno della condizione della maggioranza dei due terzi costituisce causa di scioglimento della società, salvo ripristino entro il termine perentorio di sei mesi.

Altre fonti rilevanti

Il quadro normativo primario è completato da ulteriori disposizioni settoriali: il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) per la partecipazione alle gare pubbliche; il D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti; il D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche in materia di antiriciclaggio; il Codice del Consumo per i rapporti con i clienti persone fisiche.

Fonte normativa	Contenuto principale	Anno
L. 183/2011, art. 10 commi 3-11	Norma istitutiva: forme societarie, composizione, oggetto, denominazione, responsabilità	2011
DM 34/2013	Regolamento attuativo: iscrizione agli albi, requisiti statutari, controllo degli Ordini	2013
D. Lgs 192/2024	Neutralità fiscale nei conferimenti degli studi professionali nelle Stp	2024
L. 190/2025, comma 24	Chiarimento sulla maggioranza qualificata: numerica o per quote (in alternativa)	2025
D.Lgs. 36/2023	Codice Appalti: partecipazione STP alle gare pubbliche	2023
D.Lgs. 231/2007	Antiriciclaggio: obblighi per STP con attività rilevanti	2007
D.Lgs. 196/2003 e GDPR	Privacy e trattamento dati personali	2003/2018

2.2. Disciplina del Registro delle Imprese

Le Società tra Professionisti, al pari delle altre società, sono soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, secondo le modalità previste per la forma societaria adot-

tata. L'iscrizione al Registro delle Imprese costituisce un adempimento fondamentale per il riconoscimento della personalità giuridica della STP e per la sua operatività nei confronti dei terzi.

A differenza delle associazioni professionali, che non sono soggette a tale obbligo, la STP acquisisce piena soggettività giuridica attraverso l'iscrizione al Registro delle Imprese. Questo comporta obblighi di trasparenza e pubblicità che non gravano sulle forme aggregative tradizionali: deposito dell'atto costitutivo e dello statuto, pubblicazione delle modifiche societarie, deposito dei bilanci annuali (per le STP costituite in forma di società di capitali).

I passaggi di iscrizione possono essere elencati come di seguito:

1) Iscrizione al Registro Imprese e nella sezione speciale delle STP come impresa inattiva;
2) Iscrizione presso l'Albo o Registro dell'Ordine professionale;
3) Annotazione dell'avvenuta iscrizione all'albo o registro e successiva comunicazione di inizio attività.

2.3. Iscrizione alla sezione speciale dell'albo professionale

Come evidenziato precedentemente, parallelamente all'iscrizione al Registro delle Imprese, la STP deve essere iscritta nella sezione speciale dell'albo, registro o ruolo tenuto dall'Ordine professionale di riferimento.

Il DM 34/2013 ha disciplinato le modalità e le condizioni per l'iscrizione, prevedendo che la domanda sia corredata di: atto costitutivo e statuto, atte-

stazione dell'iscrizione al Registro delle Imprese, elenco dei soci professionisti con indicazione delle rispettive iscrizioni all'Albo, e dichiarazione di conformità dello statuto ai requisiti di legge.

L'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale da parte della STP e per la spendibilità del titolo societario nei confronti dei committenti e delle stazioni appaltanti. Il venir meno dei requisiti di iscrizione comporta la cancellazione dall'Albo e, in taluni casi, lo scioglimento della società.

2.4. Obblighi di aggiornamento e comunicazione

Le STP sono tenute a comunicare tempestivamente agli Ordini professionali le variazioni della compagine sociale, le modifiche statutarie rilevanti e qualsiasi evento che incida sui requisiti di iscrizione. In particolare, l'ingresso o l'uscita di soci professionisti deve essere comunicato e verificato in relazione al mantenimento della maggioranza qualificata prevista dalla legge. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione può comportare sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, la cancellazione della STP dall'Albo.

2.5. Responsabilità professionale e copertura assicurativa

Il regime di responsabilità professionale nelle STP rappresenta uno degli elementi di maggiore specificità rispetto alle società ordinarie.

Occorre dapprima ricordare che, in via generale, per le società di capitali vige l'autonomia patrimoniale piena, ovvero per i debiti sociali risponde

soltanto la società con il proprio patrimonio, e la responsabilità patrimoniale non si estende in capo ai soci.

Sin dal momento dall'istituzione delle STP si è dibattuto sulla responsabilità delle società distinguendo tra responsabilità per i debiti sociali e responsabilità nei confronti del cliente.

La dottrina è stata unanime nel rilevare che le STP, non essendo un genere autonomo di società, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario scelto, per cui si rende applicabile quanto sancito dall'articolo 2462 del codice civile, ovvero delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.

Risulta ancora oggi dibattuta la responsabilità per i danni arrecati al cliente durante l'esecuzione di una prestazione professionale da parte del socio esecutore ovvero se la responsabilità patrimoniale per danni verso i clienti sia in capo alla società, al professionista esecutore o ad entrambi.

Una parte minoritaria della dottrina ritiene che il contratto di prestazioni professionale, sebbene mediato dalla STP, si instaurerebbe tra cliente e professionista esecutore rendendo quest'ultimo direttamente responsabile per eventuali danni arrecati.

Questa ipotesi dottrinaria è stata criticata poiché metterebbe in secondo piano la società tra professionisti e ridurrebbe notevolmente il suo ruolo a semplice "società di mezzi" per la realizzazione delle attività del singolo professionista.

Un'altra parte della dottrina ritiene, invece, che il contratto di prestazione

professionale venga instaurato tra cliente e società e, sebbene il cliente abbia la facoltà di indicare il professionista esecutore, da tale facoltà non discenda una relazione contrattuale tra cliente e professionista esecutore. Secondo questa impostazione, il professionista esecutore è protetto dal patrimonio della società e dalla responsabilità limitata nel caso operi nel modello societario prescelto.

Da quest'ultima impostazione potrebbe discendere il caso estremo del singolo professionista che costituisce una STP srl con il solo fine di limitare la propria responsabilità patrimoniale.

Sebbene non sia ancora chiara la responsabilità per i danni arrecati ai clienti da parte di una STP, la parte maggioritaria della dottrina ritiene che il socio esecutore rimanga comunque esposto ad una forma di responsabilità personale poiché nell'esecuzione della prestazione è tenuto ad utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia.

È da evidenziare come il tema sulla responsabilità nell'esecuzione della prestazione sia stato già parzialmente trattato dal legislatore nella legge istitutiva delle STP.

Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 183/2011 recita che "*Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda :..... c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale*".

L'inserimento dell'obbligo di una polizza di assicurazione all'interno dell'atto costitutivo della società, rende un elemento essenziale la sottoscrizione di una polizza pena l'impossibilità di costituire una STP o la sua futura cancellazione.

Di conseguenza, laddove la società tra professionisti si doti di una copertura assicurativa volta a tutelare agevolmente i propri soci ed i propri clienti, il tema della responsabilità civile per i danni nei confronti dei clienti assume una rilevanza puramente dottrinaria.

2.6. Composizione della compagine sociale

La composizione della compagine sociale delle STP è disciplinata da norme inderogabili che distinguono tra soci professionisti e soci non professionisti, stabilendo precisi requisiti in termini di partecipazione al capitale e di diritti di voto.

Soci professionisti

I soci professionisti sono i soggetti iscritti agli ordini, albi o collegi professionali, che partecipano alla STP apportando la propria competenza e attività professionale. Nelle STP di ingegneria e architettura, i soci professionisti devono essere iscritti all'Albo degli Ingegneri o all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Come chiarito dalla Legge 190/2025, i soci professionisti devono detenere, alternativamente, la maggioranza numerica (per teste) o la maggioranza per quote di capitale, in misura tale da garantire i due terzi nelle deliberazioni societarie. Questa previsione garantisce che le decisioni strategiche

della STP rimangano nelle mani dei professionisti, a tutela dell'indipendenza professionale e del rispetto delle norme deontologiche.

Soci non professionisti

I soci non professionisti possono partecipare alla STP esclusivamente per finalità di apporto di capitale o per la realizzazione di prestazioni tecniche di supporto all'attività professionale. La loro partecipazione è limitata al massimo a un terzo del capitale sociale e dei diritti di voto, in conformità al requisito della maggioranza qualificata dei professionisti.

I soci non professionisti non possono svolgere attività professionali riservate nell'ambito della STP, né possono interferire nelle decisioni relative all'esercizio dell'attività professionale. Il loro ruolo è limitato all'apporto di risorse finanziarie o di competenze gestionali e organizzative complementari all'attività professionale.

STP multidisciplinari

La legge istitutiva consente la costituzione di STP multidisciplinari, ovvero società che riuniscono professionisti iscritti a diversi albi professionali. Questa possibilità risponde all'esigenza di offrire ai clienti servizi integrati che richiedono competenze appartenenti a discipline diverse, ad esempio ingegneria, architettura, geologia e pianificazione urbana.

Nelle STP multidisciplinari, ciascun socio professionista esegue le prestazioni relative alla propria disciplina nel rispetto delle norme deontologiche e delle competenze riservate dall'ordinamento professionale di appartenenza. Lo statuto deve definire le modalità di coordinamento tra le diverse componenti professionali e i criteri per l'assegnazione degli incarichi.

Tipologia di socio	Requisiti	Limite di partecipazione	Diritti di voto
Socio professionista	Iscrizione all'Albo di riferimento	Nessun limite massimo; minimo 2/3 (in alternativa numerica o per quote)	Devono garantire 2/3 delle deliberazioni
Socio non professionista (investitore)	Nessun requisito professionale	Massimo 1/3 del capitale (in alternativa numerica o per quote)	Massimo 1/3 dei voti
Socio non professionista (tecnico)	Competenze tecniche di supporto	Massimo 1/3 del capitale (in alternativa numerica o per quote)	Massimo 1/3 dei voti

2.7. Società tra professionisti, appalti pubblici e società di ingegneria

La disciplina della partecipazione delle STP agli appalti pubblici di servizi di ingegneria e architettura è contenuta principalmente nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e nei relativi atti attuativi. Il quadro normativo distingue tra diverse categorie di operatori economici che possono partecipare alle procedure di affidamento, con regole e requisiti specifici per ciascuna.

Inquadramento nel Codice dei Contratti

Il D.Lgs. 36/2023 all'art. 66 e seguenti disciplina l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, individuando tra i soggetti abilitati a partecipare: i professionisti singoli, le associazioni temporanee di professionisti, le società di professionisti (tra cui le STP), le società di ingegneria e i con-

sorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria.

Gli articoli 34 e 35 della Parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 distinguono nettamente le modalità di soddisfacimento dei requisiti per la partecipazione richiesti ai professionisti singoli o associati da quelli richiesti alle società tra professionisti, e il parere del MIT 3061/2025 ha chiarito definitivamente l'ambito applicativo.

L'articolo 34 prevede che i requisiti di carattere tecnico-professionale debbano essere posseduti dal socio professionista o dai professionisti associati nelle associazioni professionali, mentre l'articolo 35 amplia la possibilità di soddisfare i requisiti di carattere tecnico professionale in capo alle STP poiché può individuare i requisiti, attraverso la presentazione di una organigramma dettagliato, nei soci, negli amministratori, nei dipendenti e nei consulenti che svolgono principalmente la loro attività professionale nei confronti della STP.

Differenze rispetto alle società di ingegneria

Le società di ingegneria, disciplinate dall'art. 66 del D.Lgs. 36/2023, costituiscono la forma concorrente più rilevante per le STP nel mercato degli appalti pubblici di servizi tecnici. Le principali differenze riguardano: la composizione societaria (nelle società di ingegneria non è richiesta la maggioranza di soci professionisti iscritti all'Albo), l'oggetto sociale (più ampio nelle società di ingegneria, che possono svolgere attività anche diversa da quella professionale), e la disciplina della responsabilità (responsabilità solidale tra società e direttore tecnico).

Per partecipare ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le so-

cietà di ingegneria devono disporre di almeno un direttore tecnico con i requisiti richiesti dal comma 2 dell'articolo 36 della Parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e devono presentare un organigramma aggiornato con i soggetti impiegati nello svolgimento delle funzioni professionali e tecniche. Le figure individuate sono le stesse presenti nell'organigramma delle STP ma, considerato il più ampio oggetto sociale, è richiesta espressamente l'individuazione della struttura organizzativa e le capacità professionali dedicate alla realizzazione del servizio richiesto.

Partecipazione in forma aggregata

Le STP possono partecipare alle gare pubbliche anche in forma aggregata, attraverso la costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) o di associazioni temporanee di imprese (ATI). In questo caso, la STP può assumere il ruolo di mandataria o di mandante del raggruppamento, in funzione delle proprie competenze e della quota di prestazioni che intende eseguire.

La partecipazione in forma aggregata consente alle STP di dimensioni contenute di accedere a commesse di importo elevato, combinando le proprie competenze e requisiti con quelli di altri operatori. È tuttavia necessario che la STP rispetti le norme sulla qualificazione soggettiva dei componenti del raggruppamento e sulle quote minime di esecuzione.

2.8. Tutela dei dati personali e privacy

Le Società tra Professionisti, nell'esercizio della propria attività, trattano dati personali dei clienti, dei dipendenti e dei collaboratori in misura significativa. Il trattamento di tali dati è soggetto alla disciplina del Re-

golamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR - Reg. UE 2016/679) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Ruolo della STP nel trattamento dei dati

La STP assume, nei confronti dei propri clienti, il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali. In quanto tale, è responsabile della definizione delle finalità e delle modalità del trattamento, dell'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati, e dell'informazione agli interessati in merito al trattamento effettuato.

Nell'ambito delle prestazioni professionali di ingegneria e architettura, i dati personali trattati riguardano tipicamente: dati anagrafici e di contatto dei committenti persone fisiche, dati catastali e patrimoniali, dati relativi agli appalti e ai contratti, e - in taluni casi - dati particolari (ad esempio, informazioni sulle condizioni di salute rilevanti ai fini della progettazione di strutture accessibili).

Principali adempimenti

Gli adempimenti principali in materia di privacy che gravano sulla STP comprendono: la redazione del Registro delle Attività di Trattamento, la predisposizione delle informative agli interessati, la nomina dei responsabili del trattamento (ad esempio, i fornitori di servizi informatici), la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per i trattamenti ad alto rischio, e la definizione delle procedure di gestione delle violazioni dei dati personali (data breach).

Le STP che trattano dati personali nell'ambito di incarichi affidati da enti

pubblici o da grandi committenti privati possono essere tenute a sottoscrivere specifici accordi sul trattamento dei dati (Data Processing Agreement), che regolano le modalità di trattamento dei dati in conformità alle istruzioni del titolare committente.

Profili di responsabilità

Il mancato rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali espone la STP a sanzioni amministrative significative con responsabilità civile nei confronti degli interessati danneggiati. È, pertanto, fondamentale che le STP adottino un approccio strutturato alla compliance in materia di privacy, integrando la gestione dei dati personali nell'ordinaria attività professionale.

2.9. Inquadramento fiscale delle Società tra Professionisti

Il trattamento fiscale delle STP ha rappresentato, per lungo tempo, uno degli ambiti di maggiore incertezza interpretativa. Le principali questioni hanno riguardato la qualificazione del reddito prodotto dalla STP (reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo), l'applicazione dell'IRAP e il trattamento dei compensi ai soci.

Qualificazione del reddito

L'orientamento prevalente, consolidato dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate e da parte della giurisprudenza, qualifica il reddito prodotto dalla STP come reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma societaria adottata e dalla natura professionale dell'attività svolta. Di conseguenza, le STP sono soggette a IRES (per le società di capitali e cooperative) o a

tassazione per trasparenza in capo ai soci (per le società di persone), con determinazione del reddito secondo le regole del TUIR applicabili al reddito d'impresa.

Nonostante l'orientamento prevalente, la sentenza della Cassazione 7407/2021, in assenza di una chiara norma fiscale in materia, ha effettuato una analisi sulla disciplina applicabile concludendo che sebbene dal punto di vista soggettivo le STP siano soggette alla determinazione del reddito secondo il regime d'impresa, dal punto di vista oggettivo bisogna valutare "*la concreta configurazione della società, ed in particolare dalla presenza all'interno di essa (da accertarsi, dunque, caso per caso), di un autonomo profilo organizzativo, rispetto al lavoro professionale, "capace di spersonalizzare l'attività svolta" – come osservato in dottrina – e "di fornire, come struttura a sé stante, quella stessa prestazione professionale che connota l'attività personale tipica del professionista*".

Di conseguenza, secondo questa interpretazione della Corte di cassazione, affinché "*in una società tra professionisti possa aversi attività imprenditoriale (quindi regime di impresa), occorre anche una attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale, per cui il conferimento dell'apporto intellettuale si configura solo come una delle componenti dell'organizzazione, e ciò in quanto l'attività autonomamente organizzata non potrebbe identificarsi in quella tipica svolta dal professionista intellettuale, connotata dal carattere della personalità (art. 2232 cod. civ.), presupponendo quel profilo di autonoma organizzazione di cui agli artt. 2082 e 2238 cod. civ.".*

Questa criticità dovrebbe essere definitivamente risolta con l'approvazio-

ne del DDL 1663 “Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali” attualmente in discussione, nel quale si delega il Governo affinché” il *regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti che deve essere reso coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottati*”.

L’attuale formulazione della delega fa prevalere la forma societaria delle STP rispetto alla modalità di realizzazione del servizio, inquadrando in maniera definitiva il reddito delle STP come reddito d’impresa.

Questa qualificazione ha implicazioni significative sotto molteplici profili: applicazione del principio di competenza (anziché di cassa) per la determinazione del reddito imponibile, deducibilità dei costi secondo le regole del reddito d’impresa, assoggettamento ordinario all’IRAP.

IRAP

Le STP sono soggette all’IRAP con l’aliquota ordinaria del 3,9% con eventuali maggiorazioni, applicata sulla base imponibile determinata secondo le regole generali (valore della produzione netta). Questa imposizione differenzia la STP dal professionista individuale che, in assenza di dipendenti o collaboratori stabili, può essere esonerato dall’IRAP per mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione.

IVA

Le prestazioni professionali rese dalla STP sono soggette a IVA con l’aliquota ordinaria del 22%. La STP è tenuta alla fatturazione delle prestazioni con addebito dell’IVA al cliente e alla liquidazione periodica dell’imposta. Il contributo integrativo INARCASSA (4%), ove applicabile, concorre

alla base imponibile IVA.

Ritenuta d'acconto

I compensi professionali fatturati dalla STP ai committenti non sono soggetti a ritenuta d'acconto del 20%. L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito (Risposte n. 954-93/2014, 107/2018, 125/2018 e Risposta n. 21/2026) che la STP produce reddito d'impresa e, conseguentemente, non trova applicazione la ritenuta d'acconto.

2.10. Questioni irrisolte

Nonostante i progressi normativi e interpretativi degli ultimi anni, la disciplina delle STP presenta ancora alcune questioni irrisolte che limitano la diffusione di questa forma societaria e generano incertezze nella prassi operativa. Di seguito si illustrano i principali punti che richiederebbero un intervento normativo chiarificatore.

Disciplina delle STP multidisciplinari

La costituzione e il funzionamento delle STP che riuniscono professionisti appartenenti a diversi Ordini professionali presenta complessità applicative legate alla necessità di coordinare le norme deontologiche e i requisiti di iscrizione dei diversi albi. In particolare, non è sempre chiaro quale Ordine debba esercitare la vigilanza sulla STP multidisciplinare e come debbano essere ripartite le competenze di controllo tra i diversi Ordini.

3. Tavole sinottiche di raffronto tra le diverse forme possibili di esercizio della professione

Le tavole sinottiche che seguono offrono un confronto strutturato tra le principali forme giuridiche attraverso cui un ingegnere o un architetto può esercitare la propria attività professionale. L'analisi comparativa riguarda le dimensioni più rilevanti: aspetti giuridico-formali, regime fiscale, responsabilità, governance e spendibilità sul mercato.

L'obiettivo non è quello di indicare una forma preferibile in assoluto, ma di evidenziare le specificità di ciascuna modalità, così da supportare scelte consapevoli in funzione del contesto, delle dimensioni dello studio e degli obiettivi professionali dei singoli.

3.1. Società tra professionisti vs forma individuale

La tabella seguente mette a confronto la Società tra Professionisti (STP) con l'esercizio in forma individuale, che rimane la modalità più diffusa tra gli ingegneri italiani. Il confronto evidenzia i principali elementi differenzianti sotto il profilo organizzativo, fiscale e di mercato.

Elemento	Forma individuale	STP
Personalità giuridica	Assente (il professionista agisce in proprio)	Presente (soggetto giuridico distinto)
Responsabilità patrimoniale	Illimitata e personale	Limitata (nelle STP-SRL/SPA); personale del professionista esecutore, ma con vincolo assicurativo
Regime fiscale	IRPEF (aliquote progressive fino al 43%)	IRES 24% + IRAP; tassazione personale sugli utili distribuiti
Previdenza	Contributi INARCASSA obbligatori	Dipende dalla tipologia di compensi erogati ai soci

Elemento	Forma individuale	STP
Costi deducibili	Limitazioni per alcune categorie di spese	Regime societario con deduzioni più ampie rispetto alla forma individuale
Accesso al credito	Basato su reddito personale	Società con proprio patrimonio (eventuale partecipazione di soci finanziatori)
Gare e appalti pubblici	Partecipa come persona fisica	Partecipa come soggetto collettivo con requisiti dimensionali più ampi e più semplice soddisfacimento requisiti tecnico-dimensionali
Struttura organizzativa	Flessibile ma limitata	Strutturata, con possibilità di deleghe e governance formale
Continuità dello studio	Dipende strettamente dal titolare	Maggiore autonomia dalla persona del singolo socio
Adempimenti burocratici	Semplici	Più onerosi (iscrizione al Registro Imprese, statuto, ecc.)

3.2. Società tra professionisti vs società di ingegneria

La società di ingegneria rappresenta, per le professioni tecniche, la forma concorrente più rilevante rispetto alla STP. Entrambe consentono l'esercizio collettivo dell'attività, ma con presupposti giuridici, governance e disciplina normativa profondamente diversi. La distinzione è particolarmente importante nell'ambito degli appalti pubblici, dove le due forme sono trattate in modo differenziato dal Codice dei Contratti.

Elemento	STP	Società di ingegneria
Base normativa	L. 183/2011, DM 34/2013	Art. 66 D.Lgs. 36/2023 (Codice Appalti)
Forma giuridica	Tutti i modelli del c.c.	SRL, SPA o cooperative (solo società di capitali)
Soci professionisti	Maggioranza obbligatoria (2/3)	Non richiesta; soci anche non professionisti
Oggetto sociale	Esclusivamente professionale ed attività connesse	Prestazioni di ingegneria e architettura (anche attività commerciali)
Denominazione	Deve includere 'STP'	Libera (non deve essere STP)
Iscrizione albo	Sì, all'Albo dell'Ordine competente	No iscrizione all'Albo; registrata al Registro Imprese
Responsabilità professionale	Società e personale del professionista esecutore	Del direttore tecnico e della società
Regime fiscale	IRES/IRAP societario	IRES/IRAP societario (identico)
Appalti pubblici	Categoria "società di professionisti"	Categoria "società di ingegneria"
Deontologia	Piena applicazione codice deontologico	Applicazione limitata ai dipendenti iscritti all'Albo
Multidisciplinarietà	Sì, tra albi diversi	Sì, tramite organico tecnico variegato

3.3. Società tra professionisti vs associazioni tra professionisti

Le associazioni tra professionisti rappresentano la forma aggregativa tradizionale, precedente all'introduzione delle STP. Prive di personalità giuridica, si caratterizzano per la semplicità formale e per il regime di respon-

sabilità solidale tra i partecipanti. Il confronto con la STP evidenzia i limiti strutturali delle associazioni, in particolare in termini di governance e di capacità di sviluppo.

Elemento	Associazione tra professionisti	STP
Personalità giuridica	Assente	Presente
Forma giuridica	Contratto associativo (art. 2549 c.c.)	Modello societario (SRL, SNC, SPA, ecc.)
Responsabilità	Solidale tra gli associati	Limitata (SRL/SPA) o illimitata (SNC/SAS) + personale del professionista esecutore
Regime fiscale	Reddito ripartito tra gli associati (IRPEF)	IRES sulla società + IRPEF/cedolare sugli utili distribuiti
Iscrizione Registro Imprese	Iscrizione al Registro Economico Amministrativo	Iscrizione Registro Imprese
Governance	Informale, regolata da statuto o dall'accordo interno	Formale, disciplinata da statuto e codice civile
Continuità	Dipende dall'accordo tra i soci	Garantita dallo statuto e dalla forma societaria
Soci non professionisti	Non ammessi	Ammessi entro i limiti di legge
Partecipazione a gare	Come 'professionisti associati'	Come società di professionisti
Adempimenti formali	Minimi	Più onerosi

In sintesi, l'associazione tra professionisti risulta adeguata per forme di collaborazione informale tra professionisti che condividono costi e spazi, ma non consente la creazione di una struttura organizzativa stabile e capitalizzata. La STP, pur comportando maggiori oneri formali, offre una piat-

taforma giuridicamente più solida e con maggiori potenzialità di crescita.

4. Profili fiscali comparati – Analisi operativa

Come visto in precedenza, il trattamento fiscale delle Società tra Professionisti rappresenta uno degli aspetti più complessi e, per lungo tempo, più controversi della disciplina.

Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e le successive pronunce giurisprudenziali hanno progressivamente chiarito il quadro applicabile, pur lasciando aperte alcune questioni.

La presente analisi si propone di illustrare il regime fiscale della STP nella sua configurazione attuale, regime di impresa, con particolare attenzione agli aspetti operativi di maggiore interesse per i professionisti.

4.1. Regime di tassazione delle STP

4.1.1. Tassazione del reddito STP: IRES/IRAP

Le Società tra Professionisti sono soggetti passivi d'imposta ed il reddito prodotto dalla STP è qualificato come reddito d'impresa, con la conseguente rilevanza del principio di competenza economica e la deducibilità dei costi secondo le regole previste per le società di capitali o di persone, a seconda della forma giuridica adottata.

Il reddito è assoggettato ad IRES nel caso di società di capitale mentre è assoggetato ad IRPEF nel caso di società di persone o per le società in

trasparenza fiscale.

Per quanto riguarda l'IRAP, le STP sono soggette all'imposta con aliquota ordinaria del 3,9% (salvo variazioni regionali). La base imponibile è determinata secondo le regole generali applicabili alle società, ovvero partendo dal valore della produzione netta risultante dal conto economico, con le variazioni previste dalla normativa.

Questo aspetto differenzia significativamente la STP dal professionista individuale, che - ove privo di dipendenti o collaboratori - può in taluni casi beneficiare di esoneri o riduzioni IRAP.

La STP, invece, è soggetta ordinariamente a tale imposta, con un onere aggiuntivo che deve essere tenuto in considerazione nelle analisi di convenienza economica.

4.1.2. Tassazione degli utili distribuiti

Gli utili prodotti dalla STP e distribuiti ai soci sono soggetti a tassazione in capo ai soci stessi, con modalità che variano a seconda della forma societaria adottata e della natura del socio (persona fisica o soggetto collettivo).

Nel caso di STP costituita nella forma di società di capitale, la distribuzione degli utili ai soci persone fisiche è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta del 26% (imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie). Questo regime consente una pianificazione fiscale che, combinando la tassazione IRES al 24% con la ritenuta del 26% sugli utili distribuiti, può risultare vantaggioso rispetto alla progressività IRPEF applicabile al professionista individuale, soprattutto per livelli di reddito elevati.

Si ricorda che per società a ristretta base azionaria trova applicazione l'opzione della trasparenza fiscale ovvero la possibilità di assoggettare l'utile della società in capo a ciascun socio secondo il profilo fiscale

Nel caso di STP costituita nella forma di società di persone (SNC, SAS), il reddito è imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione effettiva. I soci persone fisiche sono quindi soggetti a IRPEF con aliquote progressive sul reddito loro attribuito.

La scelta tra STP-SRL e STP-SNC riveste, pertanto, rilevanza fiscale significativa, in quanto determina il regime di tassazione degli utili. La valutazione deve tenere conto del livello di reddito atteso, della propensione alla distribuzione degli utili rispetto all'autofinanziamento, e delle esigenze di pianificazione fiscale dei singoli soci.

4.2. Trattamento fiscale dei compensi ai soci

4.2.1. Compensi da lavoro autonomo

I soci professionisti possono ricevere dalla STP compensi per le prestazioni professionali rese nell'ambito dell'attività societaria. Tali compensi, qualificati come redditi di lavoro autonomo, costituiscono costi deducibili per la STP e redditi imponibili IRPEF per il socio percettore.

Questa struttura consente di ridurre la base imponibile IRES della STP, trasferendo parte del reddito societario in capo ai soci sotto forma di compensi professionali. Il regime risulta conveniente quando l'aliquota marginale IRPEF del socio è inferiore all'aliquota IRES, o quando si intende

ottimizzare il carico contributivo complessivo.

È importante tenere in considerazione che l'applicazione del principio di competenza, in luogo di quello di cassa applicabile al reddito prodotto dai professionisti in forma singola o negli studi associati, offre una maggiore stabilità della base imponibile con correlazione diretta tra attività svolta, reddito prodotto ed imposta dovuta.

Di seguito viene riportato un esempio che attraverso alcune semplificazioni mostra l'imposizione sul singolo professionista partecipante o meno ad una STP.

Esempio:

Due commesse di importo pari a 50.000 Euro ciascuna. La prima commessa è realizzata e fatturata nell'anno n e la seconda commessa è realizzata e fatturata nell'anno n+1. Nessun costo esterno per la STP o per i professionisti in forma singola o associata (solo parcelle professionisti delle STP per ammontare pari al 100% del fatturato).

Ipotesi pagamento nell'anno in cui si realizza l'attività	Imposta sul reddito anno n	Imposta sul reddito anno n+1
STP in forma di società di capitali	IRES 24% - Reddito imponibile pari a 0 (fatturato 50.000 – costi soci professionisti 50.000) – Imposta O	IRES 24% - Reddito imponibile pari a 0 (fatturato 50.000 – costi soci professionisti 50.000) – Imposta O
Professionista singolo o studio associato	Reddito imponibile pari a 50.000 – aliquota media (al lordo delle detrazioni) 27.4% - Imposta 13.700 €	Reddito imponibile pari a 50.000 – aliquota media (al lordo delle detrazioni) 27.4% - Imposta 13.700 €
Professionisti soci STP	Reddito imponibile pari a 50.000 – aliquota media (al lordo delle detrazioni) 27.4% - Imposta 13.700 €	Reddito imponibile pari a 50.000 – aliquota media (al lordo delle detrazioni) 27.4% - Imposta 13.700 €
Ipotesi pagamento delle prestazioni nell'anno n+1	**Imposta sul reddito anno n**	**Imposta sul reddito anno n+1**
Professionista socio della STP	IRES 24% - Reddito imponibile pari a 0 (fatturato 50.000 – costi soci professionisti 50.000) – Imposta O	IRES 24% - Reddito imponibile pari a 0 (fatturato 50.000 – costi soci professionisti 50.000) – Imposta O
Entrambi presenti	Reddito imponibile pari a 0 – aliquota Imposta 0 €	Reddito imponibile pari a 100.000 – aliquota media (al lordo delle detrazioni) 35.2% - Imposta 35.200 €
Professionista socio della STP	Reddito imponibile pari a 50.000 – aliquota media (al lordo delle detrazioni) 27.4% - Imposta 13.700 €	Reddito imponibile pari a 50.000 – aliquota media (al lordo delle detrazioni) 27.4% - Imposta 13.700 €

L'esempio riportate, sebbene con le semplificazioni del caso, vuole far

comprendere come sia possibile, attraverso l'utilizzo delle STP, effettuare una pianificazione fiscale volta a ridurre l'impatto che l'applicazione del principio di cassa genera in capo ai singoli professionisti.

È tuttavia necessario che i compensi erogati ai soci debbano essere congrui rispetto alle prestazioni effettivamente rese, pena il rischio di contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria per operazioni in elusione fiscale. La congruità deve essere documentata e dimostrabile, facendo riferimento a parametri di mercato per prestazioni analoghe.

4.2.2. Compensi all'amministratore

I soci che ricoprono la carica di amministratore della STP possono percepire compensi per tale funzione, distinti dai compensi per l'attività professionale. I compensi degli amministratori costituiscono costi deducibili per la STP se deliberati dall'assemblea dei soci, e sono qualificati come redditi assimilati al lavoro dipendente in capo all'amministratore.
La combinazione tra compensi professionali e compensi da amministratore consente una strutturazione articolata della remunerazione dei soci, con riflessi sia fiscali che previdenziali. In particolare, i compensi da amministratore non sono assoggettati a contribuzione INARCASSA, ma alla Gestione Separata INPS, con implicazioni che verranno analizzate nel capitolo dedicato alla previdenza.

4.3. Confronto con altre forme di esercizio della professione

4.3.1. Confronto con professionista singolo

Il confronto fiscale tra STP e professionista singolo evidenzia differenze significative che incidono sulla convenienza economica complessiva. Il

professionista singolo è soggetto a IRPEF con aliquote progressive (fino al 43% per redditi superiori a 50.000 euro), mentre il reddito prodotto dalla STP è assoggettato ad IRES al 24%. La differenza di aliquota è rilevante per livelli di reddito elevati.

Tuttavia, il confronto non può limitarsi alle aliquote nominali.

(i) Occorre considerare anche:
(ii) l'IRAP dovuta dalla STP, non applicabile al professionista singolo privo di dipendenti;
(iii) la tassazione degli utili distribuiti ai soci (26% nella STP-SRL);
(iv) i maggiori costi di gestione della struttura societaria;

le diverse regole di deducibilità dei costi.

In termini operativi, la STP risulta generalmente più conveniente dal punto di vista fiscale per redditi elevati, laddove la combinazione tra IRES e tassazione degli utili distribuiti determina un carico complessivo inferiore alle aliquote marginali IRPEF. Per redditi più contenuti, il vantaggio fiscale è meno evidente e deve essere valutato caso per caso.

4.3.2. Confronto con associazione professionale

L'associazione professionale è fiscalmente trasparente: il reddito prodotto è imputato direttamente ai soci in proporzione alle rispettive quote, con tassazione IRPEF in capo a ciascun associato. Non vi è quindi una tassazione a livello associativo, il che elimina la questione della doppia tassazione (societaria e personale) tipica delle società di capitali.

Rispetto all'associazione, la STP-SRL offre la possibilità di pianificare la distribuzione degli utili nel tempo, scegliendo quando tassare i proventi (al momento della distribuzione) piuttosto che per trasparenza nell'anno di produzione. Questa flessibilità consente di ottimizzare il carico fiscale complessivo, ad esempio accumulando utili nella società e distribuendoli in anni di minor reddito personale.

4.4. La fattispecie del socio professionista forfettario e della sua partecipazione ad una STP costituita nella forma di società a responsabilità limitata

4.4.1. Inquadramento normativo

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), modificando l'art. 1, commi 9-11, ha riformulato in modo sostanziale le cause ostative all'applicazione del regime forfettario previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tra le novità di maggiore impatto pratico figura la riscrittura della lettera d) del comma 57, che disciplina l'incompatibilità tra l'applicazione del regime agevolato e la partecipazione o il controllo di talune strutture societarie.

- L'art. 1, comma 57, lett. d), della L. 190/2014, come modificato dalla L. 145/2018, dispone che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che:
- partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, oppure

controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche

direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

- Rispetto al previgente testo del comma 57 lettera d, che prevedeva l'impossibilità di avvalersi del regime forfettario per i "*soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni*", il testo attualmente in vigore prevede che l'impossibilità di avvalersi del regime forfettario operi nel momento in cui sono presenti entrambe le seguenti condizioni:
- controllo diretto o indiretto della società a responsabilità limitata;
- attività svolta dalla Srl riconducibile a quella esercitata in regime forfettario.

Scenario	Condizioni	Esito
Presupposto 1	Controllo diretto o indiretto della S.r.l.	Necessario
Presupposto 2	Attività della S.r.l. riconducibile a quella del forfettario	Necessario
Entrambi assenti o uno solo	Manca la doppia condizione	NO OSTATIVA
Entrambi presenti	Doppio requisito integrato	CAUSA OSTATIVA

4.4.2. Il requisito del controllo

La Circolare 9/E/2019, indica come riferimento per la nozione di controllo diretto e indiretto l'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile.

Si considerano controllate:

- le società in cui un'altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto);
- le società in cui un'altra dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto);
- le società sotto influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (controllo contrattuale).

Per il controllo indiretto si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte. Tra le persone interposte rilevanti ai fini della causa ostativa rientrano espressamente i familiari di cui all'art. 5, comma 5, del TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado).

Il presupposto 1 sarà soddisfatto, ad esempio, se un professionista detiene il 50% di una società a responsabilità limitata oppure se detiene una percentuale inferiore ma congiuntamente con un familiare raggiunge la soglia del 50%.

4.4.3. Il requisito dell'attività riconducibile e dello stesso codice ATECO

La seconda condizione — l'esercizio da parte della S.r.l. di attività econo-

miche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del forfettario — è il fulcro dell'analisi. La Circolare 9/E/2019 chiarisce che la valutazione deve avere riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla S.r.l. controllata, indipendentemente dai codici ATECO formalmente dichiarati.

Orbene, nel caso di una STP l'attività svolta e la sezione del codice ATECO saranno coincidenti per cui il presupposto 2 (attività riconducibile a quella svolta in regime forfettario) sembrerebbe sempre operare.

La Circolare 9/E/2019 individua, inoltre, che non solo è necessario che le attività svolte dal soggetto forfettario e dalla società a responsabilità limitata siano tra loro riconducibili ma che avvenga anche una cessione di beni e servizi da parte del soggetto forfettario nei confronti della società a responsabilità limitata.

Sul tema si è espressa nuovamente l'Agenzia delle Entrate con risposta ad un interpello (118/2019) di un professionista che svolgeva l'attività di dottore commercialista in regime forfettario e possedeva il 50% delle quote di una STP costituita nella forma di società a responsabilità limitata.

Il professionista era anche amministratore della STP e percepiva un compenso come amministratore.

L'Agenzia dell'Entrate ha confermato la causa ostativa a mantenere il regime forfettario per il dottore commercialista poiché erano soddisfatti entrambi i presupposti (controllo della società ed attività della società riconducibile a quelle esercitate in regime forfettario).

Nella stessa circolare l'Agenzia ha chiarito che l'eventuale cessazione dell'attività di amministratore della Srl avrebbe consentito la permanenza nel regime forfettario.

4.4.4. Momento temporale di verifica delle cause ostative

La Circolare 9/E/2019 precisa che la causa ostativa relativa alle S.r.l. va verificata con riferimento all'anno di applicazione del regime e non all'anno precedente. Questa scelta si giustifica con la necessità di valutare in concreto, sulla base dell'effettiva condotta posta in essere, la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche.

L'individuazione del momento temporale permette di pianificare l'eventuale ingresso/decadenza dal regime forfettario e di rimuovere preventivamente eventuali condizioni ostative.

5. Previdenza e casse professionali

Il trattamento previdenziale dei soci di una STP rappresenta uno degli aspetti più delicati e potenzialmente onerosi dell'intera disciplina. La complessità deriva dalla coesistenza di più sistemi previdenziali che possono trovare applicazione in capo agli stessi soggetti, con il rischio di duplicazione contributiva.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, del Regolamento Generale Società (RGS) di INARCASSA - primo testo organico che disciplina in modo unitario gli obblighi previdenziali delle Società di Ingegneria, del-

le Società di Professionisti e delle Società tra Professionisti - il quadro normativo di riferimento si è significativamente chiarito, pur richiedendo ancora attenzione nella pianificazione operativa.

5.1. Il Regolamento Generale Società (RGS) di INARCASSA

5.1.1. Genesi e ambito di applicazione

Il Regolamento Generale Società (RGS) è stato deliberato dal Consiglio Nazionale Delegati di INARCASSA nella riunione dell'11-12 luglio 2024 e approvato dai Ministeri vigilanti (Ministero del Lavoro e Ministero dell'Economia) con nota del 15 aprile 2025. L'entrata in vigore è avvenuta il 1° gennaio 2026, contestualmente all'introduzione di alcune modifiche correlate nel Regolamento Generale Previdenza (RGP).

Il RGS disciplina **per la prima volta in un unico testo organico** gli obblighi previdenziali e contributivi nei confronti di INARCASSA per tutti gli operatori economici che svolgono servizi di architettura e ingegneria in forma societaria, ovvero:

- le Società di Ingegneria,
- le Società di Professionisti e le Società tra Professionisti costituite ai sensi della L. 183/2011 e del DM 34/2013.

Il Regolamento risponde all'esigenza di un riordino sistematico della normativa INARCASSA in materia, superando la precedente frammentazione tra il RGP e le disposizioni settoriali.

5.1.2. Obblighi di registrazione

Ai sensi del RGS, tutte le STP che abbiano tra i propri soci ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi Albi sono tenute a registrarsi presso gli archivi di INARCASSA. La registrazione deve essere effettuata dal rappresentante legale della società, tramite l'apposito modulo di registrazione disponibile su INARCASSA Online (iOL), entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui la società acquista i requisiti soggettivi, oggettivi e di compagine societaria previsti dall'art. 2 del RGS.

Avvenuta la registrazione, il rappresentante legale accede all'area riservata iOL della società, attraverso la quale adempie a tutti gli obblighi dichiarativi e contributivi nei confronti di INARCASSA. In caso di variazione del rappresentante legale, la modifica può essere effettuata direttamente su iOL dal legale rappresentante uscente.

5.1.3. Obblighi dichiarativi annuali

Le STP sono tenute a trasmettere annualmente ad INARCASSA, entro il **31 ottobre** di ogni anno, una comunicazione contenente: il volume d'affari complessivo dichiarato ai fini IVA per l'anno di riferimento; la quota parte di tale volume derivante da attività professionale di ingegneria e architettura; i nominativi di tutti i soci (professionisti e non professionisti) con le rispettive quote di partecipazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento; l'indirizzo PEC aggiornato della società.

La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il volume d'affari sia nullo. L'omissione, il ritardo e l'infedeltà della comunicazione costituiscono infrazioni soggette alle sanzioni previ-

ste dal RGS.

5.2. Contributi INARCASSA per le STP

5.2.1. Il contributo integrativo societario

Il principale obbligo contributivo delle STP nei confronti di INARCASSA è il **contributo integrativo**, dovuto nella misura del **4% sul volume d'affari professionale** ai fini IVA relativo ad attività di ingegneria e architettura. L'obbligo si applica in proporzione alla quota di partecipazione dei soci iscritti agli Albi degli Ingegneri o Architetti.

In presenza di soci non professionisti, la quota di partecipazione dei soci ingegneri e architetti deve essere riproporzionata: dal calcolo viene esclusa la quota dei soci non iscritti ad Ordini o Collegi professionali, ridistribuendo tale quota tra i soci professionisti. Questo meccanismo garantisce che il contributo integrativo sia commisurato alla sola componente professionale dell'attività societaria.

Il contributo integrativo deve essere applicato in fattura a carico dei committenti e versato ad INARCASSA indipendentemente dall'effettivo incasso del corrispettivo. Il versamento avviene in unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, tramite avviso PagoPA o modello F24 generati su iOL al termine della procedura di dichiarazione telematica.

Tipologia di contributo	Soggetto obbligato	Base di calcolo	Aliquota	Scadenza versamento
Contributo integrativo	La STP (a carico del committente)	Volume d'affari professionale IVA, in proporzione alle quote dei soci professionisti	4%	31 dicembre anno successivo
Contributo soggettivo	Il socio-professionista iscritto INARCASSA (individualmente)	Reddito professionale netto IRPEF imputato al socio	14,5% (fino a € 142.650 per il 2024)	31 dicembre anno successivo (conguaglio)
Contributo minimo soggettivo	Il socio-professionista (individualmente)	Forfettario annuo	€ 2.750 (2025)	30 giugno e 30 settembre
Contributo minimo integrativo	Il socio-professionista (individualmente)	Forfettario annuo	€ 835 (2025)	30 giugno e 30 settembre
Contributo maternità/paternità	Il socio-professionista (individualmente)	Forfettario annuo	€ 91 (2025)	30 giugno e 30 settembre

5.2.2. Il contributo soggettivo del socio-professionista

Il contributo soggettivo INARCASSA è un obbligo individuale che grava sul singolo professionista iscritto all'Albo, non sulla STP in quanto tale. Tuttavia, la partecipazione a una STP ha riflessi significativi sulla determinazione della base imponibile soggettiva.

Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 3 del Regolamento Generale Previdenza

(RGP), il socio-professionista di una STP soggetta a IRES deve dichiarare ad INARCASSA **la quota di reddito prodotto dalla STP imputabile alla propria partecipazione**, determinata applicando la percentuale di partecipazione agli utili all'importo del reddito societario risultante dalla dichiarazione dei redditi della STP.

Questa imputazione ha carattere previdenziale e non coincide necessariamente con i compensi effettivamente percepiti dal socio. È pertanto fondamentale che la pianificazione contributiva tenga conto della distinzione tra reddito imputato ai fini INARCASSA (quota di utile societario) e reddito percepito a titolo di compensi professionali o di distribuzione di utili.

5.2.3. Deducibilità del contributo integrativo

Il meccanismo di deduzione del contributo integrativo è disciplinato dall'art. 5.5 del RGP e risponde all'esigenza di evitare duplicazioni contributive. Il professionista o la STP che riceve una fattura da un altro ingegnere, architetto, associazione o società per attività di collaborazione, può portare in deduzione il contributo integrativo del 4% incluso in tale fattura, a condizione che il pagamento sia stato effettivamente eseguito nell'anno di riferimento.

La deduzione deve essere indicata nella comunicazione annuale ad INARCASSA tramite la compilazione di un apposito modulo riepilogativo dei soggetti ai quali il contributo integrativo è stato corrisposto. La mancata o infedele compilazione di tale modulo preclude la possibilità di deduzione.

5.3. Il rapporto tra STP e Gestione Separata INPS

5.3.1. Ambito di applicazione

La Gestione Separata INPS si applica ai soci che percepiscono dalla STP compensi in qualità di amministratori o in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualificati come redditi assimilati al lavoro dipendente o parasubordinato. Tali compensi non sono assoggettati a contribuzione INARCASSA, che è invece riservata ai redditi di lavoro autonomo professionale.

L'aliquota della Gestione Separata INPS per i soggetti già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (come INARCASSA) è pari al 24% del compenso lordo. Tale onere si ripartisce tra la STP (due terzi, pari al 16%) e il socio-amministratore (un terzo, pari all'8%), con diritto di rivalsa sul compenso erogato.

5.3.2. Il rischio di doppia contribuzione

Il rischio di doppia contribuzione si manifesta quando il socio-professionista percepisce dalla STP sia compensi da lavoro autonomo (assoggettati a INARCASSA) sia compensi da amministratore (assoggettati alla Gestione Separata INPS). In questo caso il soggetto versa contributi a due enti previdenziali distinti, con un principio di esclusività (il reddito sarà soggetto solo ad INARCASSA o all'INPS gestione separata).

Per approfondimenti sulle attività rientranti nell'ambito di Inarcassa o della Gestione Separata INPS, si rimanda al Vademecum "Attività di collaborazione e Gestione Separata INPS" pubblicato da Inarcassa a settembre

2019 dal quale è stata estratta la seguente tabella:

Tab. 1 - Individuazione delle Ente previdenziale di riferimento Circolare INPS n. 72/2015

Tipologia attività svolta (da soggetti iscritti all'Albo degli Ingegneri e/o Architetti)	Ente di riferimento	
	Gestione Separata INPS	INARCASSA
Consulente commerciale per società che vende computers	X	
Procacciatore d'affari e consulente commerciale	X	
Orientatore professionale	X	
Consulente bancario e finanziario	X	
Imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici	X	
Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite)	X	
Ingegnere consulente gestionale		X
Amministratore di condominio		X
Consulente e programmatore informatico		X
Ingegnere perito balistico		X
Consulente ambientale		X
Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, ecc.)		X
Project manager nel settore ICT - telefonia mobile		X
Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP		X
Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati		X

Il RGS non ha introdotto ulteriori meccanismi di coordinamento tra INARCASSA e Gestione Separata INPS per cui la l'attribuzione alle diverse casse previdenziali è affidata alle scelte di strutturazione dei compensi operate in sede di pianificazione societaria.

5.4. Vigilanza, sanzioni e ravvedimento operoso

5.4.1. Poteri di vigilanza di INARCASSA

Il RGS attribuisce ad INARCASSA ampi poteri di vigilanza ispettiva e di controllo incrociato sulle STP. In particolare, INARCASSA può: richiedere documentazione contabile e fiscale alla STP e ai soci; inviare questionari conoscitivi; acquisire informazioni direttamente dall'Agenzia delle Entrate riguardo alle dichiarazioni IVA e IRPEF della società e dei soci;

disporre ispezioni. La collaborazione con l'Agenzia delle Entrate consente a INARCASSA di verificare la coerenza tra i volumi d'affari dichiarati ai fini fiscali e quelli comunicati ai fini previdenziali.

5.4.2. Sanzioni

Le sanzioni per omissione o ritardo nella dichiarazione annuale e nel versamento dei contributi sono articolate in misura crescente in funzione della gravità dell'inadempimento. Il RGS prevede maggiorazioni mensili e interessi legati al tasso BCE per i contributi versati in ritardo, nonché sanzioni specifiche per le dichiarazioni infedeli. Le prescrizioni e decadenze per crediti e obblighi dichiarativi sono fissate in cinque anni.

5.4.3. Ravvedimento operoso e accertamento con adesione

Per rimediare a irregolarità non ancora sanzionate, il RGS prevede l'istituto del ravvedimento operoso, con riduzioni delle sanzioni fino al 70% dell'importo ordinario, e l'accertamento con adesione, che consente una definizione concordata delle posizioni debitorie con analoghe riduzioni sanzionatorie. Questi istituti incentivano la regolarizzazione spontanea delle posizioni contributive irregolari, limitando l'impatto economico delle sanzioni per i soggetti che collaborano con INARCASSA.

5.5. Scenari di ottimizzazione contributiva legittima

La pianificazione previdenziale nelle STP può perseguire legittimamente l'obiettivo di ottimizzare il carico contributivo complessivo, nel rispetto delle norme vigenti e alla luce del quadro introdotto dal RGS. Gli scenari principali sono i seguenti.

5.5.1. Distribuzione degli utili vs compensi professionali

Gli utili distribuiti dalla STP ai soci non costituiscono reddito professionale ai fini INARCASSA e non sono soggetti a contribuzione previdenziale (né soggettiva né integrativa). Tuttavia, la quota di utile societario imputata al socio ai sensi dell'art. 5 bis, comma 3 RGP è comunque soggetta a contribuzione soggettiva INARCASSA, indipendentemente dall'effettiva distribuzione.

Ne consegue che la scelta tra distribuzione di utili e compensi professionali non incide, di per sé, sull'imponibile soggettivo INARCASSA, poiché in entrambi i casi il riferimento è la quota di reddito societario imputabile al socio. L'ottimizzazione previdenziale deve quindi concentrarsi sulla gestione del reddito societario complessivo e sulle modalità di remunerazione dell'attività di amministrazione.

5.5.2. Contenimento del compenso da amministratore

Il compenso percepito dal socio in qualità di amministratore è soggetto alla Gestione Separata INPS (24%) e non a INARCASSA. Strutturare la remunerazione con un compenso da amministratore contenuto - riservando la quota maggiore alla partecipazione agli utili societari - consente di ridurre l'esposizione alla Gestione Separata INPS e di evitare il rischio di doppia contribuzione per questa componente.

5.5.3. Verifica del profilo previdenziale complessivo

La pianificazione previdenziale ottimale richiede una valutazione integrata del profilo contributivo del singolo socio, tenendo conto di: anzianità contributiva maturata presso INARCASSA e obiettivi pensionistici; livello

del reddito imputato dalla STP; eventuali periodi di iscrizione alla Gestione Separata INPS; possibilità di esercitare la deroga al contributo minimo soggettivo (fino a 5 anni anche non consecutivi) per anni di basso reddito.

La deroga al contributo soggettivo minimo, prevista dal RGP, consente ai soci con redditi imputati inferiori a € 18.966 (valore 2025) di non versare il minimo e di pagare il solo 14,5% del reddito effettivo entro dicembre dell'anno successivo. Questa facoltà può essere utile nelle fasi di avvio della STP o in anni di minore attività, purché si tenga conto dell'impatto sull'anzianità contributiva riconosciuta.

Scenario	Contribuzione INARCASSA	Gestione Separata INPS	Note
Socio con soli compensi professionali	Soggettiva (14,5% reddito imputato) + Integrativa (4% vol. affari)	Non dovuta	Scenario più frequente; attenzione alla distinzione tra reddito imputato e reddito percepito
Socio con compensi da amministratore	Soggettiva sul reddito imputato dalla STP	24% sul compenso da amm. re (16% STP + 8% socio)	Rischio doppia contribuzione; contenere il compenso da amministratore
Socio con utili distribuiti	Soggettiva sulla quota di utile imputato ex art. 5 bis RGP	Non dovuta sugli utili distribuiti	L'imponibile INARCASSA coincide con quota di reddito societario, non con gli utili distribuiti
Socio in deroga minimo soggettivo	Solo 14,5% del reddito effettivo (se < € 18.966)	Invariata	Riduzione anzianità contributiva proporzionale; possibile riscatto volontario

6. Governance e rapporti tra soci

La governance delle Società tra Professionisti costituisce uno degli elementi più distintivi e delicati di questa forma societaria. Le norme istitutive, nel bilanciare l'esigenza di creare una struttura organizzativa efficiente con quella di preservare la centralità del professionista e il rispetto delle regole deontologiche, hanno introdotto una serie di prescrizioni specifiche che si innestano sul modello societario di riferimento.

La corretta definizione degli assetti di governance - dalla composizione della compagine sociale alle regole decisionali, dalla remunerazione dei soci ai meccanismi di ingresso e uscita - è condizione essenziale per il funzionamento efficace della STP e per prevenire conflitti interni potenzialmente pregiudizievoli per l'attività professionale.

6.1. Ruolo del socio tecnico-operativo

Il socio tecnico-operativo è il professionista iscritto all'Albo che partecipa alla STP con il proprio apporto professionale e che esegue direttamente le prestazioni oggetto dell'attività sociale. Nella disciplina delle STP, il socio professionista occupa una posizione centrale: è il soggetto che assume la responsabilità personale delle prestazioni eseguite, è titolare dei diritti e degli obblighi deontologici nei confronti dell'Ordine, ed è il garante della qualità professionale dell'output societario.

Sul piano della governance, i soci professionisti devono detenere una partecipazione qualificata nella STP: come chiarito dalla Legge 190/2025, la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci deve essere assicurata dal numero dei soci professionisti ovvero dalla loro parteci-

pazione al capitale. Questa previsione garantisce che le scelte strategiche della STP rimangano saldamente nelle mani dei professionisti, preservando l'autonomia decisionale della componente professionale.

Il socio tecnico-operativo può assumere anche incarichi di amministrazione della STP. In questo caso, cumula il ruolo di professionista esecutore delle prestazioni con quello di gestore della struttura societaria, con implicazioni sia in termini di responsabilità che di trattamento fiscale e previdenziale dei compensi percepiti.

6.2. Socio 'commerciale' o strategico: ammissibilità e limiti

La legge istitutiva delle STP consente la partecipazione di soci non professionisti, ovvero soggetti non iscritti ad alcun Albo, con finalità di apporto di capitale o di prestazioni tecniche di supporto. Questa previsione risponde all'esigenza di consentire lo sviluppo dimensionale delle STP attraverso l'ingresso di investitori o di soggetti che apportano competenze complementari a quelle professionali.

Il socio non professionista - talvolta definito 'commerciale' o 'strategico' - non può tuttavia partecipare alle decisioni relative all'attività professionale in senso stretto. La sua presenza è ammessa nei limiti in cui non pregiudichi la maggioranza qualificata dei soci professionisti nelle deliberazioni societarie. In pratica, la partecipazione del socio non professionista non può superare il limite del 33,3% (un terzo) del capitale sociale e dei voti, fermo restando il rispetto della soglia dei due terzi in favore dei professionisti.

Nella prassi, il socio commerciale può apportare alla STP risorse finanziarie, competenze manageriali, reti commerciali o know-how organizzativo, contribuendo allo sviluppo della struttura societaria senza interferire con l'esercizio dell'attività professionale. È tuttavia opportuno che lo statuto regoli con precisione i diritti e i limiti del socio non professionista, con particolare riferimento all'accesso alle informazioni, al diritto di veto su determinate decisioni e alle modalità di uscita dalla compagine.

6.3. Remunerazione dei soci

6.3.1. Distribuzione utili

La distribuzione degli utili ai soci rappresenta la forma di remunerazione più comune nelle STP strutturate come società di capitali. Gli utili vengono deliberati dall'assemblea dei soci, previa approvazione del bilancio d'esercizio, e distribuiti in proporzione alle quote di partecipazione, salvo diversa previsione statutaria.

Dal punto di vista fiscale, come illustrato nel capitolo precedente, gli utili distribuiti ai soci persone fisiche dalla STP-SRL sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 26%, mentre gli utili accumulati nella società sono soggetti unicamente a IRES al 24%. La scelta dei tempi e delle modalità di distribuzione degli utili è pertanto un elemento di pianificazione fiscale di primo piano.

Sul piano previdenziale, gli utili distribuiti non costituiscono reddito professionale e non sono soggetti a contribuzione INARCASSA, né alla Gestione Separata INPS.

6.3.2. Compensi professionali

I compensi professionali erogati dalla STP ai soci per le prestazioni rese nell'esercizio dell'attività sono qualificati come redditi di lavoro autonomo e trattati, sia fiscalmente che previdenzialmente, alla stregua dei compensi percepiti da qualsiasi professionista. Essi sono deducibili per la STP e concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF del socio, oltre ad essere assoggettati a contribuzione INARCASSA.

La determinazione dei compensi professionali deve essere effettuata in modo congruo rispetto alle prestazioni effettivamente rese, con riferimento ai parametri di mercato e alle tariffe di settore. La congruità dei compensi è essenziale non solo per evitare contestazioni fiscali, ma anche per garantire una corretta allocazione del valore prodotto all'interno della società.

In sede di statuto o di accordo tra soci, è opportuno definire i criteri per la determinazione dei compensi professionali, ad esempio attraverso il riferimento a tariffe orarie concordate, a percentuali sul fatturato generato, o a budget preventivi approvati dagli organi societari. Una governance chiara dei compensi riduce il rischio di conflitti tra soci e garantisce la sostenibilità economica della struttura.

6.3.3. Patti parasociali

I patti parasociali consentono di regolare, al di fuori dello statuto societario, aspetti della governance e della remunerazione dei soci che richiedono maggiore flessibilità o riservatezza. Nelle STP, i patti parasociali trovano frequente applicazione per disciplinare: le modalità di determinazione e revisione dei compensi professionali; i criteri di distribuzione degli utili in

caso di disallineamento rispetto alle quote di partecipazione; gli impegni di non concorrenza tra i soci; le clausole di lock-up che limitano la cessione delle quote per un determinato periodo.

È tuttavia importante ricordare che i patti parasociali, pur vincolanti tra le parti che li sottoscrivono, non hanno efficacia verso la società e i terzi. Devono pertanto essere coordinati con le previsioni statutarie, evitando contraddizioni che potrebbero generare incertezze applicative o contenzioso tra i soci. Si segnala, in particolare, che dalla L. 190/2025 i patti parasociali non possono in alcun caso derogare al requisito della maggioranza dei due terzi in favore dei soci professionisti (cfr. par. 2.1): eventuali clausole in tal senso sono prive di rilievo ai fini del rispetto di tale soglia.

6.4. Meccanismi di ingresso/uscita soci

La disciplina dell'ingresso e dell'uscita dei soci è uno degli elementi più critici della governance delle STP, in quanto incide direttamente sulla continuità della struttura professionale e sulla valorizzazione delle partecipazioni dei soci uscenti o subentranti.

Per quanto riguarda l'ingresso di nuovi soci, lo statuto può prevedere meccanismi di valutazione della partecipazione (ad esempio, basati sul valore patrimoniale della STP o sull'avviamento generato dall'attività professionale) e clausole di gradimento che subordinano l'ingresso al consenso degli altri soci o degli organi societari. Nel caso delle STP, è inoltre necessario verificare che il nuovo socio professionista sia in possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo richiesti dalla forma societaria.

Per quanto riguarda l'uscita, lo statuto deve disciplinare le modalità di liquidazione della quota del socio uscente, tenendo conto delle specificità delle STP rispetto alle società ordinarie. In particolare, è necessario regolare: (i) la valorizzazione della quota, che nelle STP include spesso una componente di avviamento legata alla clientela apportata dal socio; (ii) i tempi di liquidazione, compatibili con le esigenze di liquidità della società; (iii) gli obblighi di non concorrenza post-uscita, che assumono particolare rilievo nelle professioni intellettuali; (iv) il trasferimento degli incarichi professionali in corso.

La clausola di prelazione - che attribuisce ai soci esistenti il diritto di acquistare le quote offerte in vendita prima di qualsiasi terzo - è particolarmente consigliata nelle STP, in quanto preserva la coesione della compagine professionale e consente di controllare l'ingresso di nuovi soci. Analogamente, clausole di riscatto che attribuiscono alla società il diritto di acquistare le quote del socio che cessa di essere iscritto all'Albo o che viene escluso per gravi motivi possono tutelare la stabilità della struttura societaria.

7. STP e mercato

Il successo di una Società tra Professionisti non dipende soltanto dalla correttezza della struttura giuridica, fiscale e previdenziale adottata, ma anche dalla capacità di valorizzare la forma societaria nei confronti dei diversi segmenti di mercato. Questo capitolo analizza la spendibilità della STP verso la Pubblica Amministrazione e verso i committenti privati, le modalità di partecipazione alle gare in forma aggregata, i vantaggi e gli svantaggi competitivi rispetto alle altre forme di esercizio, e la percezione

di solidità che la struttura societaria trasmette al mercato.

7.1. Spendibilità verso la Pubblica Amministrazione

7.1.1. Il quadro normativo: art. 66 D.Lgs. 36/2023

Il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) disciplina all'art. 66 i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. La norma **ammette espressamente le STP**, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta, unitamente a: professionisti singoli o associati, società di ingegneria, consorzi, GEIE e raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti.

Questa impostazione garantisce, almeno sul piano formale, la piena parità di accesso al mercato pubblico tra le diverse forme di esercizio della professione. Nella pratica operativa, tuttavia, emergono alcune specificità e criticità che meritano attenzione.

7.1.2. Requisiti di qualificazione

Per partecipare alle gare pubbliche di servizi tecnici, le STP devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di cause di esclusione ex art. 94-98 D.Lgs. 36/2023) e dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale fissati dal bando.

Sul piano della capacità economico-finanziaria, il Correttivo al Codice Appalti (D.Lgs. 209/2024, art. 91) ha introdotto all'art. 40 dell'Allegato II.12 il comma 1-bis, che consente di dimostrare il requisito alternativamente tramite: **una copertura assicurativa con massimale pari al 10%**

dell'importo delle opere, oppure tramite un **fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni** non superiore al valore stimato dell'appalto. Questa previsione semplifica la partecipazione delle STP di dimensioni contenute, che possono utilizzare la copertura assicurativa in luogo del fatturato storico.

Sul piano della capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere l'esecuzione di servizi analoghi nei dieci anni precedenti la data di indizione della gara. Le prestazioni svolte sia per committenti pubblici che privati sono utilizzabili ai fini della qualificazione, purché adeguatamente documentate tramite contratti, fatture e attestazioni di regolare esecuzione.

7.1.3. La regola dei cinque anni dalla costituzione

Una disposizione di particolare rilievo per le STP di nuova costituzione è quella contenuta all'art. 66, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi della quale **per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione** le società possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei soci. Per le STP costituite nella forma di società di persone o cooperativa il riferimento è ai requisiti dei soci; per le STP costituite nella forma di società di capitali il riferimento è ai requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato.

Questa previsione consente alle STP neocostituite di partecipare da subito a gare pubbliche di importo anche significativo, mutuando i requisiti dai soci professionisti che vi apportano il proprio curriculum di esperienze. Si tratta di un vantaggio competitivo rilevante rispetto ad altre forme di

aggregazione professionale, che consente di valorizzare sin dall'avvio il patrimonio di esperienze dei professionisti fondatori.

7.1.4. Criticità applicative

Nonostante il quadro normativo garantisca formalmente la parità di trattamento, nella prassi delle gare pubbliche si registrano alcune criticità ricorrenti che le STP si trovano ad affrontare.

La prima riguarda la qualificazione soggettiva nei bandi: alcune stazioni appaltanti non distinguono correttamente tra STP e società di ingegneria, inserendo nei bandi requisiti mutuati dalla disciplina delle società di ingegneria (ad esempio la presenza di un direttore tecnico con specifici requisiti) che non trovano applicazione per le STP. In questi casi è opportuno segnalare l'errore in sede di richiesta di chiarimenti o, se necessario, proporre ricorso al TAR.

La seconda criticità riguarda la documentazione richiesta in fase di partecipazione: alcune stazioni appaltanti richiedono documentazione aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente per verificare la natura della STP (statuto, elenco soci, iscrizione all'Albo), generando oneri burocratici sproporzionati. La corretta compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e la cura nella documentazione allegata possono ridurre queste difficoltà.

La terza criticità, di natura strutturale, riguarda le gare con soglie di fatturato elevate: le STP di piccole dimensioni faticano a qualificarsi per commesse di importo rilevante, a meno che non ricorrano all'istituto dell'avvalimento o alla partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo.

7.2. Spendibilità verso grandi committenti privati

7.2.1. Il mercato privato e le sue specificità

Il mercato privato dei servizi di ingegneria e architettura presenta caratteristiche profondamente diverse rispetto al mercato pubblico. In assenza di una normativa vincolante sulle modalità di affidamento, i committenti privati - siano essi imprese di sviluppo immobiliare, società industriali, fondi di investimento o grandi gruppi - selezionano i propri consulenti tecnici sulla base di criteri che combinano reputazione professionale, competenza specialistica, capacità organizzativa e affidabilità.

In questo contesto, la forma societaria assume una valenza segnaletica rilevante: la STP trasmette al mercato privato l'immagine di una struttura organizzata, con governance definita, continuità operativa garantita e capacità di gestire commesse complesse o di importo elevato. Questi elementi risultano particolarmente apprezzati dai committenti privati di grande dimensione, che tendono a preferire interlocutori con struttura giuridica stabile rispetto ai professionisti singoli.

7.2.2. Vantaggi della STP nel mercato privato

Il primo vantaggio riguarda la capacità di risposta: la STP, disponendo di più professionisti e di una struttura organizzativa, è in grado di gestire commesse che richiedono l'impiego contemporaneo di più risorse, rispettare scadenze stringenti e garantire la continuità del servizio anche in caso di assenza temporanea di uno dei professionisti. Questo elemento è particolarmente valorizzato dai clienti privati che operano con tempistiche di sviluppo rigide.

Il secondo vantaggio riguarda la multidisciplinarietà: le STP che riuniscono professionisti di discipline diverse (ad esempio ingegneria strutturale, impiantistica, acustica, geotecnica) offrono ai clienti privati un servizio integrato che semplifica il coordinamento e riduce i costi di gestione dei fornitori. La capacità di proporre un interlocutore unico per l'intero processo progettuale è un elemento differenziante nel mercato delle medie e grandi commesse private.

Il terzo vantaggio riguarda la fatturazione e la gestione amministrativa: la STP emette fattura come soggetto giuridico unico, semplificando i processi di acquisto e pagamento del cliente privato, che non deve gestire rapporti contrattuali separati con più professionisti individuali.

7.2.3. Relazioni con il sistema bancario e finanziario

Un aspetto spesso sottovalutato della spendibilità della STP nel mercato privato riguarda i rapporti con il sistema bancario. Le STP, disponendo di un patrimonio societario, di bilanci certificati e di una struttura giuridica trasparente, accedono più facilmente al credito rispetto ai professionisti singoli. Questo vantaggio si traduce nella capacità di sostenere investimenti in attrezzature, software professionale e formazione, nonché di gestire la tesoreria in modo più efficiente rispetto allo studio individuale.

Analogamente, la struttura societaria consente alle STP di partecipare a programmi di factoring dei crediti professionali, di ottenere fideiussioni bancarie per la partecipazione a gare e di accedere a strumenti di finanziamento agevolato destinati alle imprese, in taluni casi preclusi ai professionisti individuali.

7.3. Pro e contro nelle gare

7.3.1. Vantaggi competitivi nelle gare pubbliche

La partecipazione delle STP alle gare pubbliche presenta una serie di vantaggi competitivi rispetto alle altre forme di esercizio della professione, che è opportuno valorizzare già in sede di impostazione dell'offerta.

Il primo vantaggio riguarda i requisiti dimensionali: la STP, sommando i curricula e le esperienze di più soci professionisti, è in grado di soddisfare soglie di qualificazione tecnica più elevate rispetto al professionista singolo, ampliando significativamente il ventaglio di gare accessibili. La regola dei cinque anni consente di mutuare i requisiti dei soci dalla costituzione, accelerando ulteriormente l'accesso al mercato pubblico.

Il secondo vantaggio riguarda l'organico tecnico: le stazioni appaltanti, in fase di valutazione dell'offerta tecnica, valorizzano la presenza di un gruppo di lavoro strutturato, con competenze multidisciplinari e figure di coordinamento definite. Una STP con più soci professionisti di profili complementari è in grado di presentare un gruppo di lavoro più articolato rispetto al professionista singolo, con ricadute positive sul punteggio tecnico.

Il terzo vantaggio riguarda la continuità del servizio: alcune stazioni appaltanti richiedono esplicitamente garanzie sulla continuità dell'esecuzione delle prestazioni in caso di impedimento del professionista responsabile. La STP, disponendo di più professionisti, è in grado di offrire questa garanzia in modo più convincente rispetto allo studio individuale.

7.3.2. Svantaggi e criticità nelle gare pubbliche

A fronte dei vantaggi, le STP incontrano nelle gare pubbliche alcune criticità strutturali che è opportuno conoscere e gestire.

La prima criticità riguarda la concorrenza delle società di ingegneria: queste ultime, non essendo soggette ai vincoli di composizione della compagine propri delle STP, possono strutturare in modo più flessibile la propria organizzazione tecnica e commerciale. In alcune tipologie di gara - in particolare quelle che valorizzano la capacità organizzativa e gestionale più che la qualità professionale individuale - le società di ingegneria risultano competitive rispetto alle STP.

La seconda criticità riguarda i requisiti di fatturato per gare di importo elevato: le STP di piccola dimensione, pur avendo professionisti con curriculum di alto profilo, possono non disporre del fatturato storico necessario per qualificarsi in gare con soglie economiche rilevanti. In questi casi è possibile ricorrere all'avvalimento (art. 104 D.Lgs. 36/2023), ma l'istituto richiede che il trasferimento effettivo di mezzi e professionalità sia documentato in modo convincente.

La terza criticità riguarda gli oneri amministrativi: la partecipazione alle gare pubbliche richiede la produzione di documentazione significativa (DGUE, dichiarazioni sostitutive, polizze assicurative, iscrizioni agli albi, DURC). Per le STP, a questa documentazione standard si aggiungono adempimenti specifici legati alla forma societaria (statuto, elenco soci, iscrizione alla sezione speciale dell'Albo), che comportano un onere aggiuntivo rispetto al professionista singolo.

Aspetto	STP	Professionista singolo	Società di ingegneria
Requisiti tecnici	Cumulabili tra i soci (regola 5 anni)	Limitati al singolo curriculum	Cumulabili tra dipendenti e collaboratori
Gruppo di lavoro	Articolato; più profili in organico	Limitato; eventuale RTP	Ampio; struttura stabile con dipendenti
Fatturato qualificante	Progressivo; mutuabile dai soci nei primi 5 anni	Limitato al singolo	Spesso più elevato; maggiore storicità
Continuità del servizio	Garantita dalla struttura societaria	Dipende dal singolo	Alta; struttura organizzata
Capacità assicurativa	Polizza societaria + individuale dei soci	Polizza individuale	Polizza societaria
Oneri amministrativi	Medi (documentazione aggiuntiva sulla società)	Bassi	Medi
Concorrenza sul Prezzo	Media	Alta (costi fissi bassi)	Media-alta (economie di scala)

7.4. Percezione di solidità vs professionista singolo

7.4.1. La dimensione reputazionale

Oltre agli aspetti strettamente normativi e tecnici, la scelta della forma societaria produce effetti rilevanti sulla percezione che il mercato ha dello studio professionale. La STP trasmette ai committenti - sia pubblici che privati - segnali di strutturazione, continuità e professionalità che il professionista singolo potrebbe non essere in grado di comunicare con la stessa efficacia, indipendentemente dalla qualità delle prestazioni rese.

Questo vantaggio reputazionale si manifesta in modo diverso nei diversi segmenti di mercato. Verso la Pubblica Amministrazione, la struttura societaria conferisce una maggiore credibilità nella gestione di incarichi complessi e di lunga durata. Verso i clienti privati istituzionali (fondi immobiliari, società di sviluppo, gruppi industriali), la STP è percepita come un interlocutore più affidabile rispetto al professionista singolo, con cui è possibile instaurare relazioni commerciali strutturate e di lungo periodo.

7.4.2. Elementi di solidità percepita

I principali elementi che contribuiscono alla percezione di solidità della STP rispetto al professionista singolo possono essere ricondotti a quattro dimensioni fondamentali.

La prima dimensione è quella organizzativa: la STP dispone di una struttura gestionale formale (organi societari, statuto, governance), che trasmette l'immagine di un'organizzazione in grado di pianificare e gestire risorse in modo sistematico. Questa struttura è particolarmente apprezzata dai committenti che affidano commesse ripetitive o pluriennali, per i quali la continuità operativa è un requisito fondamentale.

La seconda dimensione è quella economico-patrimoniale: la STP dispone di un patrimonio societario separato da quello personale dei soci, che costituisce garanzia nei confronti dei creditori e dei committenti. La presenza di un bilancio certificato, depositato presso il Registro delle Imprese, consente ai committenti di verificare la solidità economica della società, cosa impossibile con il professionista individuale.

La terza dimensione è quella assicurativa: la STP può dotarsi di polizze di

responsabilità professionale con massimali più elevati rispetto al professionista singolo, grazie alla massa critica rappresentata dal volume d'affari societario. Questa capacità assicurativa è particolarmente rilevante per i committenti privati che affidano commesse di valore significativo, per i quali la copertura assicurativa è condizione contrattuale essenziale.

La quarta dimensione è quella della continuità: la STP sopravvive alla cessazione dell'attività del singolo professionista, garantendo la continuità degli incarichi in corso. Questo elemento è particolarmente valorizzato nelle relazioni con committenti istituzionali che richiedono garanzie di lungo termine sulla disponibilità del fornitore.

7.4.3. Limiti della percezione di solidità

È necessario riconoscere che la percezione di solidità associata alla forma societaria presenta anche dei limiti, soprattutto nel confronto con realtà professionali di eccellenza che operano in forma individuale.

In alcuni segmenti del mercato professionale - in particolare quello della progettazione architettonica di alto profilo e della consulenza specialistica su temi di frontiera - la reputazione individuale del professionista costituisce il principale elemento di differenziazione, e la forma societaria può risultare irrilevante o addirittura controproducente se percepita come strumento di 'standardizzazione' della prestazione professionale.

Analogamente, in mercati locali dove la relazione personale tra professionista e committente è il principale fattore competitivo, la struttura societaria può non aggiungere valore rispetto alla marca personale del professionista. In questi contesti, la decisione di costituire una STP deve essere

valutata alla luce degli obiettivi strategici specifici dello studio, senza assumere aprioristicamente che la forma societaria migliori la competitività sul mercato di riferimento.

Conclusioni

A quindici anni dalla sua introduzione, il quadro normativo delle Società tra Professionisti appare oggi sensibilmente più definito rispetto al periodo successivo alla L. 183/2011 e al DM 34/2013. Gli interventi intervenuti negli ultimi anni – dalla neutralità fiscale dei conferimenti di studi professionali introdotta dal D.Lgs. 192/2024, al chiarimento sulla maggioranza qualificata della compagine sociale recato dalla L. 190/2025, fino all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, del Regolamento Generale Società di INARCASSA – hanno progressivamente colmato alcuni dei vuoti interpretativi che, sin dall'origine, avevano frenato la diffusione di questa forma societaria. Il numero ancora contenuto di STP costituite nel settore dell'ingegneria (956 su 3.985 STP complessive censite, fonti Infocamere e INARCASSA) conferma tuttavia che si tratta di un percorso di consolidamento non ancora concluso.

L'analisi condotta nei capitoli precedenti mostra come la STP si collochi in una posizione intermedia, e per molti versi originale, tra l'esercizio individuale o associato della professione e la società di ingegneria. Rispetto al professionista singolo, la STP offre personalità giuridica, responsabilità patrimoniale attenuata, maggiore capacità di accesso al credito, requisiti dimensionali cumulabili tra i soci e, per i livelli di reddito più elevati, un assetto fiscale potenzialmente più efficiente grazie alla combinazione tra IRES societaria e tassazione differita degli utili distribuiti. Rispetto alla società di ingegneria, la STP mantiene invece intatta la centralità del professionista e della prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2232 c.c., con un vincolo di maggioranza qualificata a favore dei soci iscritti agli Albi che la società di ingegneria non conosce. Si tratta di una scelta di campo

precisa del legislatore del 2011, confermata e rafforzata dalla L. 190/2025: la forma societaria è messa al servizio della professione, e non il contrario.

La Società tra Professionisti si conferma uno strumento maturo ma non ancora del tutto compiuto: dotato oggi di un quadro normativo, fiscale e previdenziale sufficientemente solido da supportare scelte consapevoli da parte degli ingegneri e degli architetti, ma ancora gravato da margini di incertezza che ne condizionano la piena diffusione, specialmente a confronto con la più collaudata società di ingegneria. Le criticità residue individuate in questa trattazione costituiscono, in questa prospettiva, non un giudizio negativo sull'istituto, ma l'indicazione delle direttrici lungo le quali un futuro intervento normativo dovrebbe muoversi per completare il percorso di consolidamento avviato nel 2011.

CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI:
OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ

ISBN: 978-88-6014-099-9

FONDAZIONE
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI